



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 19/12/2002**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI DECRETO 18 dicembre 2001, n. 68

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71, l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili siti in agro di Gravina di Puglia, è determinata così come indicato nel prospetto "Elenco indennità di espropriazione" allegato "A" al presente decreto, che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2

I proprietari espropriandi, entro 30 giorni di tempo dalla notifica del presente decreto, devono comunicare al Dirigente del Servizio Espropriazioni della Provincia di Bari. se intendono accettare le indennità così come determinate nel richiamato allegato "A" , con l'avvertenza che, in caso di silenzio, le stesse si intenderanno rifiutate;

Le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa DD.PP. con successiva pronuncia definitiva di espropriazione dei relativi immobili.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, coloro i quali accettano le indennità determinate con il presente decreto, hanno diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità determinata nell'allegato "A" al presente decreto ed indicata alla voce "indennità di espropriazione" di ciascun immobile.

In tal caso, qualora l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto, il prezzo è

determinato in misura tripla rispetto all'indennità determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71.

#### Art. 4

L'indennità di cui all'art. 17, 2° comma, della legge 865/71 deve essere corrisposta direttamente dall'Ente Espropriante, nei termini del pagamento delle indennità di espropriazione, al fittavolo, od al colono, od al partecipante che coltiva il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865/71.

Il prezzo corrisponderà all'importo indicato alla voce "indennità di espropriazione" nell'allegato "A" al presente decreto.

#### Art. 5

Le superfici indicate nell'allegato "A" alla voce "superficie da retrocedere", si intendono restituite nella piena disponibilità dei proprietari, trattandosi di aree occupate in esecuzione del decreto n. 155 del 02.07.1999 del Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Gravina, ma non utilizzate nella realizzazione dei lavori in oggetto indicati.

#### Art. 6

Le indennità di occupazione sono determinate, ai sensi dell'art. 20 della legge 865/71, nella misura di un dodicesimo per anno della indennità di espropriazione e per l'intera superficie occupata.

#### Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel BU della Regione Puglia, nonché notificato ai proprietari interessati, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Bari, lì 18 dicembre 2002

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Lisa Camposeo

---